

DELIBERAZIONE 4 APRILE 2022
150/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1245^a riunione del 4 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (di seguito: regolamento 2023/427);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: il Ministro) 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253;
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto-legge "Aiuti-quater" dell'11 novembre 2022;
- il decreto del Ministro 31 marzo 2023 (di seguito: decreto 31 marzo 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da

gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2022 54/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 54/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas (di seguito: 3/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 93/2023/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022;
- l’atto di indirizzo del Ministro del 16 novembre 2022, prot. Autorità 58951 del 17 novembre 2022;
- l’atto di indirizzo del Ministro del 6 marzo 2023, prot. Autorità 15944 dell’8 marzo 2023 (di seguito: atto di indirizzo 6 marzo 2023);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- con il decreto 31 marzo 2023, il Ministro ha emanato le disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2023/2024, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- il medesimo decreto, in ragione del perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina,

prevede inoltre che;

- l’Autorità nel corso del periodo di iniezione stabilisca delle modalità che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi;
- nel corso del ciclo di erogazione invernale, le imprese di stoccaggio consentano l’effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, le cui condizioni economiche sono definite dall’Autorità;
- le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l’iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
- gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2023 risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali 22 giugno 2022 e 20 luglio 2022, rimangano assegnati all’impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei Servizi Energetici, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall’Autorità;
- gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2023 assegnati all’impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto 1 aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e “delta in-out” delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2022 – marzo 2023, rimangano assegnati all’impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall’Autorità;
- ai sensi del decreto 31 marzo 2023, infine, per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024 la prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 15 aprile 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il RAST, l’Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all’articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l’hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l’anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;

- dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- della possibilità di prevedere un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- l'articolo 16, comma 2, lettera d), del RAST prevede che la capacità di iniezione e erogazione non altrimenti utilizzabile sia offerta ad un corrispettivo nullo;
- ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST, l'impresa di stoccaggio definisce le modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
- ai sensi dell'articolo 26 del RAST, l'impresa di stoccaggio definisce i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, tra cui i corrispettivi in caso di mancato rispetto dei profili di giacenza di gas in stoccaggio (di seguito: corrispettivi per il mancato riempimento);
- ai sensi dell'articolo 29 del RAST:
 - le prestazioni incentivabili sono quelle messe a disposizione nell'ambito dei servizi di breve termine, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel codice di stoccaggio (comma 2);
 - con specifici provvedimenti dell'Autorità, sono determinati, per l'impresa di stoccaggio che ne fa richiesta, l'elenco dei servizi incentivati ai sensi del precedente alinea;
- tra i servizi incentivati per la società Stogit S.p.A. ed identificati nell'allegato A alla deliberazione 54/2022/R/gas, per gli anni 2022 e 2023 figurano, tra gli altri, i servizi di breve termine di:
 - capacità primarie (RAST lettera 1.1.s)) mensili, settimanali e giornaliere;
 - capacità giornaliere non altrimenti utilizzabili (RAST lettera 1.1.h)) e capacità infragiornaliere.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 93/2023/R/gas, l'Autorità, in linea con le indicazioni dell'atto di indirizzo 6 marzo 2023, ha emanato una prima serie di misure per favorire il riempimento dello stoccaggio in vista dell'anno termico 2023/2024, prevedendo che:
 - anche per il prossimo anno termico dello stoccaggio i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'art. 28 del RAST;
 - le imprese di stoccaggio rendano disponibili a tutti i soggetti interessati un servizio di riempimento in controflusso ed un servizio di giacenza residua;

- il servizio di giacenza residua sia allocato mediante le procedure di cui all'articolo 15 del RAST ed il relativo corrispettivo di assegnazione sia determinato ai sensi del comma 23.3 del RAST;
- qualora al 31 marzo 2023 la giacenza di un utente dovesse risultare inferiore al 95% della capacità di spazio precedentemente conferita per l'anno termico 2023/2024 sulla base del servizio in controflusso ovvero del servizio di giacenza residua, la quota di capacità eccedente rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella primavera del 2022 il valore delle capacità oggetto di incentivazione, con particolare riferimento alla capacità di breve termine di iniezione, è stato influenzato dall'assegnazione di capacità di stoccaggio, afferente ai servizi di modulazione di cui all'articolo 15 del RAST, tramite il meccanismo dell'allocazione implicita, secondo i criteri fissati dalla deliberazione 165/2022/R/gas;
- la disciplina del conferimento delle capacità per detti servizi di modulazione prevede procedure competitive, i cui proventi rientrano nel computo delle partite economiche funzionali a garantire l'equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 28 del RAST.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolamento 2023/4271 introduce un divieto alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio a: *“a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo”*.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto 31 marzo 2023 sia necessario, ad integrazione di quanto già stabilito dalla sopra richiamata deliberazione 93/2023/R/gas, definire le seguenti misure relative all'anno termico di stoccaggio 2023/2024:
 - a) l'integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all'articolo 26 del RAST, prevedendo che, nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2023, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un

- corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all'onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita;
- b) la possibilità per l'utente di richiedere un'allocazione implicita della sua giacenza in eccesso rispetto alla massima consentita al termine di ciascun mese della fase di iniezione come definita ai sensi del comma 17.1 del RAST;
 - c) l'allocazione al Gestore dei Servizi Energetici ed all'impresa maggiore di trasporto di capacità di spazio per l'anno termico 2023/2024 e di corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2023/2024, pari alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2023 corrispondenti a capacità assegnate ai suddetti soggetti ai sensi del decreto 31 marzo 2023;
 - d) la definizione da parte delle imprese di stoccaggio di una procedura di verifica interna per dare attuazione al divieto di cui al sopra richiamato regolamento 2023/4271. La quota di capacità eventualmente assegnata in violazione del suddetto regolamento rientra nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dei soggetti assegnatari;
 - sia opportuno, per il conferimento delle capacità nell'ambito delle procedure di conferimento su base annuale, per l'anno termico dello stoccaggio 2023/2024, e pluriennale, per gli anni termici dello stoccaggio 2023/2024 e 2024/2025, confermare i criteri di calcolo del prezzo di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST:
 - e) tenendo conto che il prodotto con iniezione stagionale relativa al periodo aprile-ottobre è conferito nel mese di aprile;
 - f) considerando le sole quotazioni registrate al PSV, come di riferimento per il mercato italiano;
 - g) aggiornando:
 - il tasso annuale considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio, sulla base dell'andamento del tasso di sconto interbancario;
 - i riferimenti temporali agli anni termici e ai prodotti quotati;
 - sia, altresì, necessario, in ragione dell'allocazione implicita di cui alla precedente lettera b), definire, ad integrazione di quanto già definito dal RAST, prezzi minimi di offerta delle capacità di iniezione inclusa la capacità non altrimenti utilizzabile (RAST lettera 1.1.h)) che tengano conto del valore associato a tale tipo di allocazione;
 - in materia di incentivazione delle imprese di stoccaggio, sia necessario:
 - h) definire i criteri con cui il conferimento di capacità per i servizi di modulazione di cui all'articolo 15 del RAST sia in tutto od in parte riconducibile all'allocazione di capacità di iniezione di breve termine, tramite il meccanismo dell'allocazione implicita;
 - i) escludere dal calcolo dei proventi del sistema di incentivazione, la quota derivante dall'allocazione di capacità di breve termine che ha dato luogo ad un'allocazione implicita di capacità per i servizi di modulazione sopra richiamati;

- j) prevedere che, a tal fine, la società Stogit S.p.A. trasmetta all’Autorità una proposta funzionale a tenere conto del meccanismo dell’allocazione implicita nell’ambito dell’attuale assetto dell’incentivazione delle prestazioni di stoccaggio di breve termine;
- sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio le formule per il calcolo del prezzo di riserva, come previsto dall’articolo 15, comma 4 del RAST, nonché i prezzi minimi di offerta per l’allocazione della capacità di iniezione di breve termine, con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
 - sia, inoltre, opportuno stabilire che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici ed all’impresa maggiore di trasporto per l’assegnazione della capacità di spazio, di cui alla precedente lettera c) siano coperti a valere sul “Conto oneri di stoccaggio”, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” e sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*” secondo competenza delle rispettive giacenze;
 - sia, infine, necessario che le imprese di stoccaggio organizzino le procedure di conferimento tenendo conto delle disposizioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere, per l’anno termico dello stoccaggio 2023-2024, a completamento di quanto già disciplinato dalla deliberazione 93/2023/R/gas:
 - i) l’integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all’articolo 26 del RAST, prevedendo che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2023, la giacenza dell’utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l’impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh;
 - ii) la possibilità per l’utente di richiedere un’allocazione implicita della sua giacenza in eccesso rispetto alla massima consentita al termine di ciascun mese della fase di iniezione come definita ai sensi del comma 17.1 del RAST;
 - iii) l’allocazione al Gestore dei Servizi Energetici ed all’impresa maggiore di trasporto capacità di spazio per l’anno termico 2023/2024 e corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell’anno termico 2023/2024, pari alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2023 corrispondenti a capacità assegnate ai suddetti soggetti ai sensi del decreto marzo 2023;
 - iv) che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici ed all’impresa maggiore di trasporto per l’assegnazione della capacità di spazio di cui al precedente alinea, sono coperti a valere sul “Conto oneri di stoccaggio”, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” e sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*” secondo competenza delle rispettive giacenze;

- v) che la capacità eventualmente assegnata in violazione del regolamento 2023/4271, rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dei soggetti assegnatari;
- 2. di aggiornare, nei termini di cui in motivazione:
 - i) le formule per il calcolo dei prezzi di riserva di cui all'articolo 15 del RAST e riportate, per ciascuna impresa di stoccaggio, negli Allegati A, B e C;
 - ii) i prezzi minimi di offerta per l'allocazione della capacità di iniezione di breve termine, riportati all'Allegato D;
- 3. di notificare gli Allegati alla presente deliberazione di competenza alle società Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. ed Ital Gas Storage S.p.A., con obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del RAST;
- 4. di prevedere che la società Stogit S.p.A. trasmetta all'Autorità, nei termini di cui in motivazione, una proposta funzionale a tenere conto del meccanismo dell'allocazione implicita nell'ambito dell'attuale assetto dell'incentivazione delle prestazioni di stoccaggio di breve termine previsto dal RAST, all'articolo 29;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità, ad eccezione degli Allegati A, B, C e D.

4 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini